



Sede legale: Via R. Guardini, 22 - 38100 TRENTO
Tel. 0461/803111 - fax 0461/827989
Cap. Soc. Euro 3.412.077,00 con socio unico
Reg. Impr. / C.F. / P.IVA 00123080228 - REA n. 142512
SETTORE INVESTIMENTI

Prot. n. I-145

Trento, li 03 dicembre 2015

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale di tecnico in materia di prevenzione antincendio (ex 818/84) inerente la realizzazione dello studentato universitario "Mayer" in corso Buonarroti a Trento - Cantiere n. 716.-----

Tra i Signori: -----

1. dott. ing. Ivano Gobbi, nato a Trento l'1 agosto 1964 e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede dell'ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.p.A., il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, giusta procura compenetrata nell'atto di data 8 aprile 2014 rep. n. 68.888/atto n. 18.328 del notaio Dolzani di Trento, registrato a Trento il 14 aprile 2014 al n. 3663 serie 1T, in qualità di Dirigente del Settore Investimenti; -----
2. dott. ing. Alessandro Svaldi, nato a Trento il 21 dicembre 1973, residente in Loc. Tressilla, 59/9 a Baselga di Pine' (TN), cod. fiscale SVLLSN73T21L378X, partita I.V.A. 02053240228, iscritto al n. 2294 dell'Albo degli ingegneri della provincia di Trento, fattura emessa dallo Studio Tecnico Associato Svaldi Ingegneria con sede in Loc. Tressilla, 59/9 a Baselga di Pine' (TN) C.A.P. 38042 partita I.V.A. 02053240228, nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "Professionista".-----

Premesso che: -----

- l'Opera Universitaria di Trento (di seguito Committente) con convenzione di data 20 dicembre 2004 prot. 132 e con atto aggiuntivo di data 2 agosto 2011 prot. 404, ha delegato l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa, ora ITEA S.p.A., l'esercizio delle competenze relative alla realizzazione e ampliamento dell'ex Albergo Mayer;-----
- l'Opera Universitaria di Trento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.3 e dell'art. 9.1.1 della suddetta convenzione, si assume gli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico in oggetto; -----
- il Professionista, come già dichiarato in sede di formulazione dell'offerta, ha preso atto dello stato dei luoghi e del progetto appaltato.-----
- con provvedimento di data 15 settembre 2015 n. 5/144 il Dirigente del Settore Investimenti decide di provvedere al conferimento dell'incarico professionale mediante affidamento diretto. -----

Si stipula la seguente:-----

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

- 1) L'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A., di seguito denominato "ITEA S.p.A.", affida all'ing. Alessandro Svaldi, di seguito denominato "Professionista", che accetta, il seguente incarico: tecnico in materia di prevenzione antincendio (ex 818/84) inerente la realizzazione dello studentato universitario "Mayer" in corso Buonarroti a Trento - Cantiere n. 716;-----
- 2) Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti che regolano la materia di prevenzione antincendio. -----
- 3) Il Professionista dovrà svolgere ogni e qualsiasi prestazione concernente

l'incarico affidato, anche se non specificata nella presente convenzione o in altro atto fornito da ITEA S.p.A., al fine di espletare correttamente e completamente l'incarico ai sensi di legge e a regola d'arte, senza pretendere alcun compenso ulteriore o aggiuntivo, eventuali varianti escluse. -----

- 4) Il Professionista, di concerto con il Direttore dei lavori, dovrà redigere tutti gli atti secondo le tempistiche e le regole stabilite dal Capitolato speciale di Appalto.-----

ART. 2

(Descrizione delle prestazioni relative all'incarico)

- 2.1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in: --

a) Verifiche in corso d'opera; -----

b) Elenco dettagliato degli interventi necessari ai fini antincendio: -----

Sopralluoghi da parte del professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere indicate negli elaborati (tavole, relazioni tecniche, ecc.) indicati nel progetto, e, nel caso di attività di Categoria B e C anche nel parere espresso dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco siano da realizzarsi o da adeguarsi. Formulazione di un elenco delle opere di adeguamento antincendio con individuazione grafica dei singoli interventi e descrizione sintetica degli stessi;-----

c) Assistenza alla Direzione Lavori generale o Direzione Lavori opere antincendio: -----

Assistenza al Direttore dei Lavori per la corretta attuazione dell'opera progettata nello specifico campo di prevenzione incendi secondo l'individuazione di cui all'elenco opere di adeguamento antincendio e sulla scorta di specifici progetti esecutivi degli stessi. -----

Determinazione delle varianti non significative per la sicurezza antincendio, tali cioè da non comportare una ripresentazione del progetto di conformità al comando VVF., necessarie per l'esecuzione degli interventi previsti nell'elenco e nei relativi progetti esecutivi specifici.-----

Verifica delle singole opere di cui all'elenco con controllo della corrispondenza in opera rispetto sia ai progetti esecutivi specifici che agli elaborati allegati alla richiesta di Valutazione Progetto e relative eventuali prescrizioni ed all'elenco opere di adeguamento antincendio secondo quanto richiesto dalle procedure di Segnalazione Certificata di Inizio Attività;-----

- d) Valutazione di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti: -----
Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell'area e/o dei piani. -----

Relazione valutativa della resistenza al fuoco dei singoli elementi con identificazione univoca rispetto alla numerazione adottata nella individuazione di cui sopra (la relazione deve riportare ogni dato necessario per la riproducibilità della valutazione) e compilazione dei modelli ministeriali (mod. PIN 2.2 – 2012 CERT. REI e mod. PIN 2.3 – 2012 DICH.PROD.) completi dei necessari allegati. -----

Descrizione tecnica esecutiva (progetto esecutivo) con i necessari elaborati grafici di supporto per l'esecuzione dell'opera secondo le modalità di valutazione della resistenza al fuoco; sono comprese le relazioni e dichiarazioni per la denuncia delle opere strutturali, se

richiesto, solo per gli elementi calcolati con requisiti di resistenza al fuoco.-----

d.1 Valutazione analitica di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti;-----

e) Verifica corrispondenza in opera di elementi portanti e/o separanti resistenti al fuoco e/o materiali/prodotti per la reazione al fuoco:-----

Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alla certificazione di resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e sulle dichiarazioni della Direzione Lavori ed accertamento, tra gli elementi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a numero e posizione elementi, geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi. Assistenza alla Direzione Lavori Generale per l'interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo della resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti. (Qualora ciò non fosse previsto il professionista potrà, a suo giudizio, richiedere verifiche strumentali od avvalersi di dichiarazioni del Direttore Lavori);-----

f) Certificazione di impianti (per impianti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 37/08 in assenza di progetto) (mod. PIN 2.5 – 2012 CERT.IMP. e relativi allegati) e/o Dichiarazioni di Rispondenza (redatta ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.);-----

g) Elaborati grafici riassuntivi: tali elaborati devono riportare in particolare gli elementi e/o impianti di cui ai punti d, e, f ecc.;-----

- h) Predisposizione Asseverazione e S.C.I.A. Raccolta e verifica formale delle dichiarazioni e/o certificazioni necessarie alla presentazione della S.C.I.A.: *raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale. (Il professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna responsabilità sul contenuto delle stesse, riconducibile al relativo estensore.)*. Esame finale generale dell'attività in relazione alla documentazione raccolta necessaria per la presentazione della S.C.I.A.: *sopralluogo finale di verifica integrale adeguamento antincendio*. Asseverazione su modello ministeriale mod. PIN 2.1 – 2012. Compilazione su modello ministeriale della S.C.I.A. e presentazione presso il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco: compilazione con il Committente del modello ministeriale (mod. PIN 2 – 2012); -----
- i) Valutazione del Rischio di Incendio se non già effettuato nella fase progettuale definitiva: *valutazione rischi di incendio secondo l'allegato 1 del D.M. 10 marzo 1998 che si sviluppa attraverso la determinazione dei pericoli di incendio, l'identificazione delle persone esposte, l'eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio, la classificazione del livello di rischio di incendio residuo, l'adeguatezza delle misure di sicurezza.*-----
 Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio; -----
- j) Elaborati grafici vie di fuga: *predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza, indicanti la posizione di pianta "Voi siete qui", la posizione delle vie di fuga, le*

apparecchiature di protezione attiva (estintori, idranti ecc.), le posizioni degli organi di intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.), semplici istruzioni di comportamento, altre informazioni necessarie (vietato uso ascensori, ecc.). Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche; -----

- k) *Redazione piano di emergenza: predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell'allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e comprendente studio, analisi e scelte di azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio, procedure per l'evacuazione, disposizioni per l'intervento dei soccorsi esterni, misure per assistenza persone con ridotte capacità motorie. Il piano deve svilupparsi in conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998. -----*

ART. 3

(Ulteriori obblighi del Professionista)

- 1) Il Professionista per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente in accordo con la Direzione dei Lavori. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista, il quale ne

risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.-----

- 2) Il professionista ha stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione di qualsiasi eventuale modifica alla polizza assicurativa in argomento o del cambio della compagnia assicurativa, durante l'esecuzione dell'incarico.-----

ART. 4

(Termini e durata dell'incarico)

- 1) Il termine per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione o, se antecedente, dalla data di consegna dei lavori all'Appaltatore o dall'inizio di qualsiasi attività di cantiere o, comunque, dall'eventuale comunicazione dell'ITEA S.p.A.; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Responsabile dei Lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del Professionista. i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Responsabile dei Lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del Professionista.-----
- 2) I termini per l'esecuzione delle prestazioni sono stabiliti come segue: il servizio perdura per tutta la durata dei lavori, fino al completamento dell'opera in ogni sua parte (compresi eventuali lavori in economia: diretta amministrazione e/o cottimo fiduciario); il termine previsto è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivo, anche in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.-----

Il suddetto termine s'intende inoltre prorogato o adeguato in relazione al

tempo necessario per il completamento dell'opera.-----

- 3) È facoltà dell'ITEA S.p.A. revocare l'incarico al Professionista e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso Professionista. In tal caso trova applicazione l'art. 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta richiesta da parte del Professionista, mentre non è dovuta, per esplicita statuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico. -----
- 4) L'ITEA S.p.A. e/o il Committente sono autorizzati all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.-----

ART. 5

(Compensi)

- 1) L'offerta presentata dal Professionista è intesa al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ma comprensiva di tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché di tutte le spese dirette e indirette connesse alle prestazioni stesse.-----
- 2) Di conseguenza, il compenso derivante dall'importo offerto comprensivo delle spese ma al netto degli oneri previdenziali è fissato in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per l'espletamento dell'incarico.-----
Il compenso sopra stabilito deve essere quindi maggiorato del contributo alla

competente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.-----

- 3) Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto al Professionista con le seguenti modalità di pagamento: -----
 - a) pagamento in acconto per una quota pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) ad avvenuta stipulazione della presente convenzione;-----
 - b) pagamento di una quota pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) ad ultimazione delle operazioni e consegna, da parte del Professionista, dei relativi elaborati. -----
- 4) Il compenso relativo alla prestazione di cui alla presente convenzione verrà corrisposto previa emissione di fattura intestata alla Committente ma da presentare previamente ad ITEA S.p.A. per il nulla-osta al pagamento. -----
- 5) Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Committente della fattura di cui al comma 4. -----
- 6) L'ITEA S.p.A. è comunque estranea ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso tecnico intenda avvalersi. -----
- 7) Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso la Tesoreria dell'Opera Universitaria, presentando la fattura, vistata da ITEA S.p.A.. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Committente.-----
- 8) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino

inadempimenti contrattuali del Professionista, comunicati al medesimo mediante nota di ITEA S.p.A..-----

- 9) Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte di ITEA S.p.A. del collaudo dei lavori eseguiti.-----
- 10) Nessun compenso e indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.-----

ART. 6

(Recesso del Professionista)

- 1) Nell'ipotesi in cui il Professionista, per qualsiasi motivo, comunichi all'ITEA S.p.A. di voler recedere dalla presente convenzione, il Professionista si impegna a proseguire nella esecuzione dell'incarico fintanto che non riceverà la comunicazione da parte di ITEA S.p.A. dell'avvenuta nomina di un sostituto, al quale dovrà passare le consegne e quant'altro necessario ed utile per la corretta prosecuzione dell'incarico fino al collaudo dei lavori. Dal recesso del Professionista non dovrà conseguire nessun maggior onere per l'ITEA S.p.A. e/o per la Committente.-----

ART. 7

(Risoluzione per inadempimento)

- 1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Responsabile del Procedimento o agli obblighi di legge relativi all'incarico, l'ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'ITEA

S.p.A. di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni. ---

- 2) Qualora l'ITEA S.p.A. intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Responsabile del Procedimento, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito, la risoluzione del rapporto contrattuale diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso per le prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi o maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di apposizione del nulla-osta sulla fattura solo in assenza di danni subiti da ITEA S.p.A. e/o dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento. -----

ART. 8

(Controversie)

- 1) Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Procedimento ed il Professionista. -----
Qualora la divergenza non trovi soluzione potrà essere esperito un tentativo di definizione con l'intervento del Direttore generale dell'ITEA S.p.A.. In caso di mancato accordo bonario delle controversie, la risoluzione delle stesse sarà affidata alla competente Autorità Giudiziaria. -----

ART. 9

(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)

- 1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa di previdenza di

competenza e l'I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico della Committente quale destinatario della prestazione. -----

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. -----

ART: 10

(Obblighi del Professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.. -----
- 2) Il Professionista, quindi, dovrà comunicare all'ITEA S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed inoltre ogni modifica relativa ai dati trasmessi; la comunicazione alla Società deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. La mancata comunicazione comporterà la sospensione di qualsiasi pagamento inerente la prestazione in oggetto con la rinuncia ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o

i suoi interessi e/o accessori. Questa comunicazione deve essere fatta dal Professionista medesimo o da un legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura, come da modello consegnato. -----

- 3) Gli strumenti di pagamento dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo gara CIG n. Z33160D4B9 ed il codice unico di progetto CUP n. H69H08000450003 . -----
- 4) I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come le Ricevute Bancarie Elettroniche cd. Ri.Ba.. In quest'ultima ipotesi l'onere di inserire il CIG e il CUP sulle Ri.Ba. graverà sul beneficiario invece che sul pagatore. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. -----
- 5) Inoltre, il Professionista s'impegna ad inserire nelle fatture i codici CIG e CUP sopra indicati. -----
- 6) Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione all'ITEA S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----
- 7) Il Professionista si impegna ad inserire in tutti i contratti stipulati con subappaltatori e/o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: -----
 - ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, nell'ambito del contratto sottoscritto con ITEA S.p.A. identificato con il CIG n. Z33160D4B9 / CUP n. H69H08000450003, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

dettati dalla L. 136/2010 e ss. mm. e ii.-----;

- ciascuna delle parti, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ITEA S.p.A. e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. -----

8) Il Professionista s'impegna a comunicare tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento e fornire copia dei relativi contratti.-----

9) Si richiama altresì l'attenzione alle sanzioni amministrative previste dall'art. 6 della L. 136/2010. -----

ART. 11

(Rinvio)

1) Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente.-----

La presente convenzione consta di n. 16 (sedici) pagine.-----

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.-----

IL PROFESSIONISTA

PER L'ITEA S.p.A.

- ing. Alessandro Svaldi -

- ing. Ivano Gobbi -

Si richiama l'attenzione del Professionista sul contenuto degli artt. 4 comma 3, 7, 8 e 9 (recesso unilaterale di ITEA S.p.A., risoluzione per inadempimento, controversie, ripartizione oneri fiscali e assimilati).-----

In particolare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, viene sottoscritto separatamente l'art. 4 comma 3 (recesso unilaterale di ITEA S.p.A.), per specifica

approvazione delle condizioni ivi stabilite. -----

IL PROFESSIONISTA

per presa visione

LA COMMITTENTE

- dott. Paolo Fontana -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 82/2005 ss. mm. e i.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La data di apposizione dell'ultima firma digitale vale come data del presente contratto.-----

L'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 è stata assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo su nota riferita al presente atto trattenuta presso la controparte e reso disponibile ai fini dei successivi controlli.-----